

[REDACTED]

SENTENZA N.  
N.67717/02 R.G.

Sent. 1963/06  
Rep. 1439/06


REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI MILANO  
SEZIONE 4a CIVILE  
GIUDICE UNICO

Dott. Marco MANUNTA  
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale  
sopra riportato, promossa

DA



*[Handwritten signature]*

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato gli attori indicati in epigrafe convenivano in giudizio il [REDACTED] chiedendo che fosse accertato in loro favore l'acquisto per usucapione del diritto di proprietà su porzioni di terreno, catastalmente indeterminate nelle particelle [REDACTED] del Comune di [REDACTED], possedute per oltre un ventennio.

L'Amministrazione convenuta si costituiva eccependo la nullità dell'atto introduttivo, notificato mediante consegna di copia mancante della parte centrale dell'atto.

Il G.I. concedeva agli attori termine ex art.164 c.p.c. per rinnovare la notifica e per integrare l'atto.

Il convenuto depositava nuova comparsa, eccependo nel merito l'insuscipibilità dei beni in quanto rientranti nel demanio e in quanto non erano intervenuti atti dell'amministrazione idonei a far venir meno il carattere della demanialità.

Il G.I., dopo l'udienza di prima trattazione e dopo la concessione dei termini istruttori, ritenuta la causa suscettibile di definizione in linea di diritto, faceva precisare le conclusioni e tratteneva la causa stessa in decisione.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è infondata e deve essere rigettata.

Il carattere demaniale dei lotti di terreno in questione è del tutto pacifico.

Gli attori hanno sostenuto che la demanialità sarebbe venuta meno per effetto del comportamento omissivo dell'Amministrazione. La tesi non può essere condivisa. Conformemente al principio enunciato dalla S. C. a sezioni unite (sent. N.11101 del 2002), la perdita



della demanialità può derivare soltanto da atti e fatti da cui sia desumibile l'inequivoca volontà della Pubblica Amministrazione di sottrarre il bene alla destinazione originaria, con definitiva rinuncia al rispristino della finalità pubblica. Nel caso di specie detta volontà inequivoca non risulta, anzi, risulta incontrovertibilmente documentata una serie di iniziative dell'Amministrazione competente volta a far cessare l'occupazione da parte degli odierni attori, recuperando i terreni alla loro funzione; e ciò a partire, addirittura, dal 1974 (docc.1 e segg. di parte convenuta).

La domanda deve, dunque, essere rigettata.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

Il Giudice, definitivamente pronunciando, in contraddittorio, ogni contraria o diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così decide:

- 1) Rigetta la domanda.
- 2) Condanna gli attori a rifondere al [REDACTED] [REDACTED] le spese di giudizio, liquidate in € [REDACTED] per diritti ed € [REDACTED] per onorari.

Milano 9.2.06.

Il Giudice  
